

Al Direttore di Settore

Alle Posizioni Organizzative

Ai Responsabili di Procedimento

Oggetto: Disposizioni dirette agli uffici e alle imprese in caso di scadenza di autorizzazioni settoriali ricomprese in Autorizzazioni Uniche energetiche di cui al D. Lgs 387/2003 e s.s.m.

Premesso che tali disposizioni afferiscono a qualsiasi impianto F.E.R., le disposizioni seguenti assumono una particolare valenza per gli impianti di produzione energetica la cui Autorizzazione Unica, di norma, tiene luogo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali avente durata quadriennale, dell'autorizzazione al rilascio di emissioni in atmosfera, dalla durata di 15 anni, e, in taluni casi, anche dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti, si stabilisce che:

1. La validità di ciascuna Autorizzazione Unica rilasciata ai Proponenti di impianti F.E.R. ubicati nel territorio della Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana di Bologna) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, è subordinata all'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle autorizzazioni settoriali, segnatamente ambientali, in essa integrate, da richiedersi al Responsabile dell'U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera della Città Metropolitana di Bologna, nei tempi e nei modi previsti dalle norme speciali (Testo Unico Ambientale), a termini del paragrafo 15.5 della Parte III delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010);
2. Per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione settoriale agli scarichi (prima autorizzazione in scadenza) ciascun gestore di impianto F.E.R. è tenuto ad utilizzare l'allegato modulo predisposto dagli uffici preposti e reperibile anche alla pagina Energia del sito istituzionale della Città metropolitana, da compilare e presentare in modalità telematica o altra modalità, su carta bollata, all'U.O. Energia previo versamento degli oneri istruttori previsti con Delibera di Giunta Provinciale n. 513 del 24/11/2009. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione settoriale agli scarichi deve essere presentata nel rispetto del termine di sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
3. Il rinnovo del primo titolo autorizzativo in scadenza per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse, comporta l'obbligo di adeguamento alla normativa regionale sopravvenuta (in particolare, Linee Guida Regionali per la costruzione e gestione degli impianti a biogas di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 del 24 ottobre 2011, *paragrafo 8* Allegato I recante i "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas" nonché Deliberazione di Giunta Regionale n. 1496 del 24 ottobre 2011, punto n. 2 lettera a);
4. Conformemente a quanto previsto dalle *Disposizioni transitorie* dei "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas" approvati dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 24 ottobre 2011 in attuazione delle Linee Guida Nazionali, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, dovrà essere presentato "un progetto di adeguamento dell'impianto con un cronoprogramma per la realizzazione delle

opere necessarie che verrà validato e definito dalle autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Unica".

5. I funzionari metropolitani istruttori delle domande di A.U.A. presentate in difformità a tali prescrizioni provvederanno alla trasmissione dell'istanza con i relativi allegati, all'U.O. Energia e Emissioni, che archiverà d'ufficio le domande erroneamente trasmesse, attivando il relativo procedimento di aggiornamento dell'A.U. rilasciata ai sensi del D. Lgs. 387/2003, secondo il modello allegato alla presente.
6. Tali disposizioni si intendono efficaci se non in contrasto con la normativa nazionale o regionale vigente applicabile ai singoli casi di specie.